

testo concordato si esonerava dal richiedere il consenso del debitore.

Ora questo consenso è vero che nella cessione, pel concetto del codice civile, non occorre; ma non occorre quando la cessione non modifica la condizione del debitore, non la rende peggiore. Ma qui la posizione del debitore è resa peggiore, e quindi importa che il suo consenso almeno vi sia. Per lo meno si dovrebbe poter soggiungere che questo consenso dovesse esser richiesto e dopo un certo tempo almeno presunto, facendo una notifica al debitore. In questo senso saremmo disposti a venire ad una modificazione, cioè rendere fermo il principio che occorre il consenso del debitore, ma aggiungere che il consenso possa presumersi dopo un certo tempo decorso da una regolare notificazione che sia stata fatta al debitore. Se però la Commissione crede che noi dobbiamo riservare integra la questione alla terza lettura, tale difficoltà procedurale non importa ed io non mi oppongo; purchè sia bene inteso che noi vogliamo il ripristino dell'articolo ministeriale. Vedrà poi la Commissione se potrà accettare la nostra proposta media per cui debba richiedersi il consenso del debitore, o possa presumersi come dato decorso un certo tempo da una legale notificazione.

Detto ciò, ripeto che non ho difficoltà di lasciare questa questione riservata per la terza lettura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIMIRRI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro di essersi limitato a fare alcune riserve. Non è possibile modificare oggi, seduta stante, ciò che la Commissione aveva concordato col Ministero. Se i nuovi ministri credono di presentare emendamenti, potranno esplicitare a suo tempo la fatta riserva. Non è perciò il caso di anticipare la discussione in merito dell'accennato emendamento, ma sento il dovere di giustificare l'opera della Commissione, alla quale fu rimproverato di aver fatto cosa nociva ai possidenti più poveri.

Anzitutto faccio osservare non essere esatto che i debitori di canoni siano tutti poveri, ma se così fosse, ciò darebbe maggior risalto a questa legge, che giova ai direttari; assicura i maggiori vantaggi agli enfiteuti. Oggi l'enfiteuta è soggetto al pericolo della devoluzione del fondo se per due anni non paga il canone, e se continua a pagare per tutta la sua vita, il debito gli

sopravvive e l'onere costituisce un vincolo per la terra, che vi è soggetta. Effettuata la cessione consentita dall'articolo 1°, continuando il debitore a pagare per quaranta anni lo stesso canone, il debito si estingue automaticamente; l'enfiteuta acquista senza altro sborso la piena proprietà del fondo gravato, giacchè la quota di ammortamento è pagata dal creditore.

Accordando all'Istituto cessionario un procedimento privilegiato contro i morosi, non cambia perciò la natura e la misura del debito, e assicurandosi così la puntualità del pagamento, si evita il rischio della devoluzione.

Ciò ho voluto dire per giustificare le nostre proposte.

Esamineremo, come è nostro dovere, quelle che presenterà il Ministero, a patto che esse non nuociano ai fini civili e sociali ed alla praticità della legge la quale...

PRESIDENTE. Rimane allora riservato questo articolo.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. In questo articolo 2 vi è un'altra modificazione che non accettiamo ed è quella che concerne l'interesse del 3 invece del 3.50 per cento. Ripeto per questo le stesse riserve di prima.

MAJORANA GIUSEPPE. Non abbiamo ben compreso.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Spiegherò: la Commissione propone che le cartelle che si danno al creditore del canone debbano portare l'interesse del 3.50 per cento invece del 3; questa modificazione non è accettata dal Governo, e per conseguenza, se la Commissione crede, possiamo riservare anche la formula di questa disposizione (*Commenti*).

PRESIDENTE. Va bene, non si possono improvvisare emendamenti di questo genere: bisogna che prima s'ano stampati e distribuiti. Meglio è, a parer mio, rimandare tutte le questioni intorno alle quali non ci sia completo accordo (*Conversazioni*).

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa questo punto si presenta una questione di ordine economico strettamente connessa con quella di ordine giuridico prima accennata. Se, per la cessione, si richiede, come il Governo propone, il consenso del debitore, venendo meno la possibilità della costrizione l'efficacia della legge potrebbe non riuscire quella che pre-